

Art. X

Sulle attività realizzate dall'Istituto liquidatore, escluse come tali quelle trasferite in natura all'Istituto Nazionale delle assicurazioni, ed alla Cassa Nazionale di Previdenza, sarà dovuta all'Istituto liquidatore la provvigione del 0,50 per cento.

Sul movimento di cassa, consistente in incassi o pagamenti effettivamente compiuti, spetta all'Istituto liquidatore il 0,25 per cento. Queste provvigioni si liquideranno a semestri maturati.